

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 770

Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) che ha ridisciplinato le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 contenente "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanato , previa intesa in Conferenza Unificata, in attuazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.;

gli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia)

la propria precedente deliberazione n. 1098 del 24 settembre 2010 (Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).

Considerato

Che nella Regione Liguria le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono attualmente disciplinate dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), i cui articoli 21, 23 e 29 prevedono, rispettivamente, che i relativi interventi possano essere realizzati, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche degli impianti stessi, mediante comunicazione di avvio dell'attività, DIA obbligatoria ed autorizzazione unica;

che, in particolare, mentre l'art. 21, comma 2, della ridetta l.r. n. 16/2008, individua alla lettera e) gli interventi edilizi per la realizzazione di impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici soggetti a "comunicazione di avvio dell'attività", il successivo articolo 23 prevede, alla lettera h) del comma 1, le tipologie di tali impianti assoggettate a DIA obbligatoria;

che, in considerazione delle peculiarità della materia in questione, la cui disciplina normativa richiede frequenti interventi di aggiornamento per effetto del costante evolversi delle tecnologie, le citate disposizioni regionali hanno previsto che i parametri, i requisiti e le dimensioni dalle stesse indicati per l'installazione degli impianti possano essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle sopravvenute disposizioni nazionali (art. 21, comma 2, lettera e), ultimo periodo e art. 23, comma 1, lettera h), ultimo periodo);

che la vigente legislazione statale in materia di energie rinnovabili è stata recentemente interessata da numerosi interventi di modifica introdotti con diversi provvedimenti normativi volti ad agevolare ed incentivare l'utilizzo di tali fonti energetiche mediante una progressiva estensione del campo di applicazione delle procedure edilizie più semplificate per la realizzazione dei relativi impianti quali la comunicazione di avvio dell'attività e la DIA;

che la Regione Liguria ha già provveduto ad adeguare la propria legislazione in materia edilizia rispetto alla ridetta normativa statale con la LR n. 45/2008, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008, e con la DGR n. 1098/2010, assunta in attuazione di tali disposizioni;

che, da ultimo, a seguito dell'emanazione delle richiamate Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 e del D.lgs. n. 28/2011, che ha ridisciplinato complessivamente la materia delle energie rinnovabili in attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'Unione Europea, si pone l'esigenza di un ulteriore e più organico intervento di aggiornamento delle leggi regionali in coerenza con i richiamati obiettivi di agevolazione e semplificazione nonché di definizione di ulteriori misure di incentivazione nell'ambito delle politiche energetiche regionali ;

che, nelle more della definizione di tali iniziative, sia comunque necessario oltretutto opportuno, al fine di estendere la possibilità di ricorso a procedimenti edilizi semplificati, procedere fin da ora ad adeguare i sopra

citati articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m., rispetto ai parametri e requisiti recentemente introdotti dal legislatore statale;

che, pertanto, relativamente agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell'attività , di cui al suddetto art. 21, comma 2 , lettera e), nel testo come da ultimo integrato dalla DGR n. 1098/2010, sia da procedersi all'introduzione dei seguenti adeguamenti dei parametri e dei requisiti attualmente ivi previsti:

- per la fattispecie relativa all'installazione di pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze (introdotta con la richiamata DGR n. 1098/2010), eliminazione della previsione di divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno, in recepimento della sopravvenuta disciplina statale che all'art. 7 del richiamato D.lgs. n. 28 ha previsto l'abrogazione di tale requisito nella corrispondente disposizione statale di cui all'art. 6, comma 2 , lettera d) del DPR n. 380/2001 e s.m. (Testo Unico in materia di edilizia”);
- eliminazione dell'obbligo, previsto dal comma 5 dell'articolo 21, di allegazione alla comunicazione di relazione di tecnico abilitato per gli impianti di cui ai numeri 2 (pannelli solari e termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda purchè di superficie non superiore a quella della copertura) e 3 (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt) della citata lettera e) del medesimo comma 2 dell'art. 21 in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11 del citato D.lgs. n. 28 e dei paragrafi n. 11 e 12 delle Linee Guida;
- soppressione della fattispecie di cui al n. 1 della lettera e) del richiamato comma 2 di tale articolo, in quanto da ritenersi assorbita per effetto delle modifiche come sopra apportate;

che, relativamente agli impianti fotovoltaici realizzabili mediante DIA obbligatoria ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008 e s.m., sia da procedersi all'estensione del relativo campo di applicazione alla fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, in recepimento della disciplina stabilita dall'art. 6 del richiamato D.lgs. n. 28/2011 e dei paragrafi n. 11 e 12 delle Linee Guida.

Dato atto

Che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione si procederà alla contestuale pubblicazione sul B.U.R.L. della medesima nonché del testo aggiornato dei richiamati articoli. 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m.;

Ritenuto

Di dare corso all'adeguamento della disciplina prevista dagli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. nei termini soprariportati al fine di agevolare nel territorio ligure la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto dei richiamati interventi normativi statali di semplificazione;

Per le ragioni di cui sopra

Su proposta del Vice Presidente ed Assessore all'Urbanistica

DELIBERA

1. di procedere, sia pure in attesa di un più ampio intervento di aggiornamento della legislazione e delle misure di incentivazione nell'ambito delle politiche energetiche regionali, all'adeguamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) e dell'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008, della vigente disciplina regionale in materia di realizzazione di pannelli solari termici, impianti fotovoltaici e singoli generatori eolici ai requisiti introdotti dalla nuova legislazione statale in materia nei termini di seguito indicati:

a) riformulazione della disposizione di cui al suddetto art. 21, comma 2 , lettera e) - come già integrata dalla DGR n. 1098/2010 - relativa agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell'attività , mediante:

- eliminazione della previsione di divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno nel caso di installazione di pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze;
- eliminazione dell'obbligo, previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21, di allegazione alla comunicazione di relazione di tecnico abilitato per gli impianti di cui ai numeri 2 (pannelli solari e termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, con lo stesso orientamento ed inclinazione della

falda purchè di superficie non superiore a quella della copertura) e 3 (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt) della citata lettera e) del medesimo comma 2 dell'art. 21;

- soppressione della fattispecie di cui al n. 1 di tale lettera e), in quanto da ritenersi assorbita per effetto delle modifiche di cui sopra.

b) integrazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008 e s.m., relativa agli impianti fotovoltaici realizzabili mediante DIA obbligatoria, mediante:

- soppressione della fattispecie di cui al n. 1 di tale lettera, in quanto superata dalle modifiche già apportate con i richiamati provvedimenti relativamente al regime procedurale degli impianti solari termici;
- estensione del relativo campo di applicazione alla fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria unitamente al testo dell'art. 21 e dell'art. 23 della l.r. 16/2008 e s.m. recante in carattere grassetto le disposizioni oggetto delle modifiche di cui sopra.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 n. 16 e s.m.

“Disciplina dell'attività edilizia”

..... omissis

TITOLO III

ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 20

(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)

..... omissis

Articolo 21

(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione)

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell'articolo 6;
- b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
- e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l'installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell'attività medesima;
- e bis) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all'articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale;

e ter) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;

f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico;

g) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.

2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici:

a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti

per attività produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;

b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;

c) opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari sempreché non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l'edilizia storica;

d) interventi di manutenzione straordinaria all'esterno dell'edificio indicati nelle lettere d) e h) dell'articolo 7, comma 2, laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto;

e) interventi relativi all'installazione di:

1).¹

2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;

2 bis) impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968²;

2 ter) impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968³;

3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt. e diametro non superiore a 1 mt..

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.

I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2), 2 bis, 2 ter) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali;

¹ Numero soppresso dalla presente deliberazione.

² Fattispecie già aggiunta con DGR n. 1098 del 24/9/2010

³ Fattispecie già aggiunta con DGR n. 1098 del 24/9/2010 nei seguenti termini: "pannelli solari [...] termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici [...], da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968."

- f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all'articolo 27, comma 9, ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;
- g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 28, comma 16;
- h) l'installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
- 3) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- 4) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
- 5) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), **numeri 2 bis e 2 ter**, la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
- 6) Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera e) è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 159 del decreto medesimo qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP⁴. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l'installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l'intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto.
- 7) Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 della l.r. 22/2007.
- 8) Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

Articolo 23

(Interventi soggetti a DIA obbligatoria)

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all'articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;

⁴ Comma così modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 45/2008 che ha soppresso le originarie parole "ANIMA o"

- b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purchè nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle consistenti nell'eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purchè nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'art. 83, ivi comprese quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;
- d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 19, comma 3;
- f) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
- g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
- h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 nonché, purchè conformi a quanto previsto nell'articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:

1)⁵

1 bis) impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio;

- 2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
- 3) impianti eolici fino a 60 Kw;
- 4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
- 5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.

I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1)⁶, 2), 2 bis, 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali;

- i) l'installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- j) l'installazione di tralici o di manufatti funzionali all'esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
- k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all'esecuzione di opere edilizie;
- l) l'apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;
- m) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;
- n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.

2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:

- a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
- b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.

⁵ Numero soppresso dalla presente deliberazione.

⁶ Numero soppresso dalla presente deliberazione

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino l'incremento del carico urbanistico indicato all'articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h) sostituiscono l'articolo 11 della l.r. 22/2007.